

Legge sul «dopo di noi». Le Entrate in risposta a un interpellato riconoscono la soggettività tributaria dello strumento «autodichiarato»

Trust al figlio disabile, prelievo ridotto

Tassazione Ires sull'istituto e non sulla persona fisica con aliquote Irpef progressive

Gabriele Sepio

Il trust autodichiarato istituito dal genitore a favore del proprio figlio affetto da disabilità grave è fiscalmente operativo. Quindi la tassazione ai fini delle imposte dirette ricade sul trust e non sulle persone fisiche (disponente-beneficiario). Di fatto, si realizza un prelievo più leggero perché si applica l'Ires (27,5% e dal 1° gennaio 2017 al 24%) piuttosto che la tassazione progressiva Irpef. È l'effetto di quanto riconosciuto dalla direzione centrale Normativa delle Entrate nella risposta all'interpellato 954-909-2016, la prima in assoluto riferita a un trust istituito in base all'articolo 6 della legge 112/2016 sul «Dopo di noi».

Il riconoscimento del trust autodichiarato ha trovato nel corso del tempo diversi ostacoli sia nella prassi (circolare 61/E del 2010) sia nella giurisprudenza (Cassazione 3886/2015) che, in diverse occasioni, ne ha dichiarato la nullità proprio a causa della coincidenza soggettiva tra disponente e trustee. Questo aspetto, stando ad alcune recenti pronunce farebbe venire meno il tratto caratteristico dell'istituto, ovvero il trasferimento dei beni a un soggetto terzo rispetto al disponente, al fine di destinarli al perseguimento dell'interesse programmato.

Alla base di molte decisioni che hanno sancito la nullità dei trust autodichiarati vi era spesso la mancanza di un reale spopolamento con la presenza di trust istituiti al solo fine di frapporre

uno schermo giuridico tra disponente e creditori. Tuttavia quando l'interesse perseguito è meritevole di tutela, l'immedesimazione tra disponente e trustee può rivelarsi particolarmente opportuna. Così nel caso oggetto di interpellato in cui il genitore/disponente trasferisce beni a favore del proprio figlio disabile beneficiando dell'esenzione dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali prevista dalla legge 112/2016. Appare del tutto ragionevole che, in questa circostanza, il genitore voglia rivestire anche il ruolo di trustee. Conoscendo meglio di chiunque altro i bisogni e le modalità per assistere il figlio/beneficiario sarà in grado legittimamente di occuparsi, fin-

ché in vita, del patrimonio conferito in trust allo scopo di assicurare cure e assistenza anche dopo la morte di entrambi i genitori.

Come evidenziato dall'Agenzia in questo caso, il trust autodichiarato funge naturalmente allo scopo prefissato e deve «considerarsi fiscalmente operativo, ai fini delle imposte dirette». Peraltro sotto questo ultimo punto di vista il soggetto disabile, a differenza di quanto avviene ai fini delle imposte indirette, non può definirsi formalmente beneficiario dei beni in trust quanto dell'assistenza che rappresenta lo scopo esclusivo perseguito dal disponente. Si tratta di un trust opaco (quindi con una propria soggettività tributaria), con la conseguenza che i redditi non possono essere tassati in capo al beneficiario ma direttamente in capo al trust, il quale, in virtù del carattere assistenziale, non può che configurarsi come non commerciale.

L'introduzione della legge sul «Dopo di noi» e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali per i trust a favore di persona disabile riaprono la questione legata ai trust autodichiarati evidenziando la necessità di privilegiare la sostanza dell'operazione e la reale finalità perseguita. Analoghe considerazioni dovrebbero trovare spazio per il riconoscimento della soggettività tributaria di trust autodichiarati anche con finalità diverse rispetto all'assistenza di soggetti svantaggiati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Fisco

LE PAROLE DEL NON PROFIT

Associazioni, per il regime agevolato il limite di ricavi passa da 250mila a 400mila euro

Più spazio al non profit. Sul «Quotidiano del Fisco» debutta una nuova rubrica dedicata al terzo settore dal titolo «Le parole del non profit».



di Marta Saccaro

Passa da 250mila a 400mila il nuovo limite di ricavi per accedere al regime speciale disciplinato dalla legge 398/1991. La decorrenza del nuovo limite è, come si legge nella disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2017, dal

«periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017». Visto l'incremento del limite di ricavi è verosimile ritenere che si allargherà sostanzialmente la platea dei soggetti che sceglieranno il regime speciale che, si ricorda, consente il versamento forfettario dell'Iva e

delle imposte dirette.

Quello della legge 398/1991 è un regime speciale - sostitutivo ai regimi ordinari in relazione alle regole di determinazione delle imposte e di adempimenti contabili - riservato a:

- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni senza fini di lucro;
- pro-loco;
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

A questo elenco devono poi essere aggiunte le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTENZIOSO

Dichiarazione di terzi con valore limitato all'interno del processo tributario

di Emilio de Santis

La facoltà di produrre in giudizio la dichiarazione resa da un terzo ha un valore probatorio limitato a quello degli elementi indiziari, i quali non sono idonei a

costituire, da soli, il fondamento della decisione ma possono concorrere a formare il convincimento del giudice. Ad affermarlo è la sentenza 7271/2017 della Cassazione, nell'accogliere il ricorso delle Entrate contro la pro-

nuncia d'appello. Quest'ultima era stata chiamata a pronunciarsi nuovamente, a seguito del rinvio operato dalla Suprema corte con l'ordinanza 3096/2011.

In precedenza la stessa Ctr, ribaltando la decisione di primo grado, aveva accolto un ricorso del contribuente contro gli accertamenti relativi agli anni 1998-2001.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:

quotidianofisco.ilsole24ore.com

A.E.
Risposta
a un
interpellato
n. 954-909-2016
2017

IL SOLE 28/3/2017



Trust autodichiarato